

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0269/Pres.

**Regolamento per la concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale, previsti dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

Art. 2  
*(Soggetti beneficiari)*

1. Beneficiari degli incentivi sono gli enti capofila individuati nell'atto costitutivo o nella convenzione di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2001 stipulati tra i singoli Comuni aventi sede nel territorio regionale, per consentire l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive attraverso la creazione di un'unica struttura cui venga affidato l'intero procedimento di coordinamento.

Art. 3  
*(Modalità di presentazione delle domande)*

1. I Comuni interessati all'istituzione dello sportello unico per le attività produttive in forma associata presentano, nella persona del legale rappresentante dell'ente capofila individuato nell'atto costitutivo o nella convenzione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2001, la domanda di concessione degli incentivi per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per la formazione professionale del personale ad esso preposto, alla Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto istitutivo, ovvero del progetto dell'atto istitutivo, della gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e della convenzione, o del progetto di convenzione, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 3/2001;
- b) autorizzazione dell'organo competente dell'ente capofila alla presentazione della domanda;
- c) relazione illustrativa del progetto relativo agli interventi concernenti le spese di primo impianto per l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive contenente l'indicazione dell'ubicazione della struttura dello sportello unico per le attività produttive, e della data di inizio attività del medesimo;
- d) relazione illustrativa del progetto di formazione del personale destinato ad attività di servizio presso lo sportello unico per le attività produttive, corredata da adeguato cronoprogramma in cui vengono riportati i moduli di formazione per l'acquisizione delle competenze necessarie, della durata massima di 180 ore;
- e) preventivi analitici di spesa concernenti le lettere c) e d);
- f) dichiarazione attestante il mancato percepimento di altri incentivi aventi ad oggetto le stesse spese.

#### Art. 4

##### *(Spese ammissibili)*

1. Ai fini della concessione degli incentivi, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di primo impianto strutturale incluso l'acquisto di attrezzature informatiche;
- b) spese per attività di promozione presso enti ed associazioni di categoria;
- c) acquisizione di consulenze se strettamente necessarie all'avvio di attività, nel limite del costo sostenuto direttamente dal beneficiario;
- d) spese per la docenza finalizzata alla formazione del personale destinato allo sportello unico per le attività produttive;
- e) acquisizione di sistemi e programmi informatici e di collegamenti con la rete.

#### Art. 5

##### *(Requisiti dell'azione formativa)*

1. L'azione formativa trova avvio con un numero di partecipanti compreso tra tre e dieci. L'attività formativa, da articolarsi secondo moduli di formazione e di durata complessiva non superiore alle 180 ore, si conclude con una prova finale e può prevedere due fasi: teorica e pratica.

2. La Regione può realizzare attività di controllo e vigilanza sull'iniziativa formativa al fine di garantire e verificare il buon andamento delle operazioni ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### Art. 6

##### *(Criteri di concessione degli incentivi)*

1. Gli incentivi sono concessi sulla base di un procedimento valutativo a graduatoria nel limite massimo del cento per cento della spesa ammissibile.

2. La graduatoria è stilata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) numero delle imprese presenti nell'ambito territoriale di riferimento dello sportello unico per le attività produttive;
- b) numero dei Comuni associati, coinvolti nella realizzazione dello sportello unico per le attività produttive;
- c) coinvolgimento di soggetti pubblici convenzionati diversi dai Comuni;
- d) interoperatività del progetto con altre e diverse applicazioni o strumenti di semplificazione amministrativa degli enti partecipanti al progetto, con particolare riguardo ad iniziative già promosse dall'Amministrazione Regionale e relative all'azione di e-government.

3. Nel caso di parità nell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 2 del presente articolo, viene preferito il progetto includente la maggior estensione territoriale.

4. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi concessi aventi ad oggetto le stesse spese di cui all'articolo 4.

#### Art. 7

##### *(Erogazione degli incentivi)*

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al cinquanta per cento, su richiesta degli enti capofila individuati ai sensi dell'articolo 2, in sede di avvio del progetto di istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

2. La liquidazione finale del contributo e l'erogazione del saldo, avvengono a seguito dell'esame della documentazione del rendiconto di cui all'articolo 9.

#### Art. 8

##### *(Vincolo di destinazione)*

1. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili per due anni a decorrere dalla data di concessione degli incentivi.

#### Art. 9

##### *(Modalità di rendicontazione)*

1. Gli incentivi vengono rendicontati ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e nei termini di cui al decreto di concessione.

Art. 10  
*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo devono pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 11  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.